



Il diritto di nascondersi nell'era della PEC, del PCT e dell'ANPR.

La compressione dei diritti dei cittadini ai tempi della digitalizzazione della giustizia



Amadir
Alumni Master Diritto della Rete

Il diritto di nascondersi nell'era della PEC, del PCT e dell'ANPR.

La compressione dei diritti dei cittadini ai tempi della digitalizzazione della giustizia

Milano, 15/11/2013



15/12/2013: Cosa Succede?



La PEC nel processo Civile

> Art. 136 cpc

> Art. 149 bis c.p.c.

> Legge 53/1994 (notifiche in proprio) modificata dall'articolo 25, comma 3, lettera b), della L. 12 novembre 2011, n. 183, e successivamente dalla Legge 24.12.2012 n° 228 , G.U. 29.12.2012 (legge stabilità 2013)



Art 16 ter del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012,

a partire dal 15.12.2013, dovranno essere intesi come pubblici gli elenchi previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12 ovvero

- > **ANPR**: Anagrafe nazionale della popolazione residente, presso cui il cittadino elegge il proprio domicilio digitale
- > **Il registro** tenuto dal registro delle imprese degli indirizzi PEC delle imprese;
- > **INI-PEC** - Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti
- > **ReGIndE**



Chi ha la PEC e chi potrebbe “ritrovarsela”?

- > Professionisti iscritti in albi (decreto legge 185/2008)
- > Imprese costituite in forma societaria (decreto legge 185/2008)
- > Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale (D. L. n. 179 del 18 ottobre 2012 "Decreto sviluppo 2.0)
- > Cittadini che ne fanno richiesta (art. 4 D.L. 179 del 18 ottobre 2012) (ANPR a regime dal 31.12.2014)
- > Cittadini che richiedono la carta di identità elettronica o cambio di residenza (art. 14 d.l. 21 giugno 2013, n. 69 «Decreto del Fare»)



Quale PEC per il Cittadino?

(art. 14 d.l. 21 giugno 2013, n. 69 «Decreto del Fare») ...E' assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di domicilio digitale, ai sensi dell'articolo 3-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente attivabile in modalita' telematica dal medesimo cittadino)). Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 3 sono stabilite le modalita' di rilascio del domicilio digitale all'atto di richiesta del documento unificato.



La **CEC-PAC** acronimo di Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino ovvero una PEC che consente la comunicazioni **in un circuito chiuso tra sola PA e cittadino**. Purtroppo non è raro ritrovarse ne una tra quelle comunicate da professionisti o società!



Quando il processo era “di carta”

Art. 140 cpc - irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

Art. 143 cpc - notificazione a persona di residenza e domicilio sconosciuti

Art. 149 cpc - notificazione a mezzo posta

Art. 660 cpc VII – forma dell'intimazione (nel procedimento per convalida di sfratto)

Art. 7 legge 20.11.1982 n. 890 modificata da art. 36 dl 248/2007



Quando il processo è telematico

Art. 149 cpc - notificazione a mezzo posta elettronica

Art. 3 bis - notificazione a mezzo posta elettronica certificata
eseguita dall'Avvocato



Curiosità: come fanno gli altri?



“Tutta colpa di Sara - USA 2002”

Perfezionamento della notifica con il “tocco” (alcuni stati USA)

Notifica valida sulla messaggistica Facebook (Australia)



> Se il processo è “di carta” vi è sempre garanzia di rispetto del contraddittorio.

> Se il processo è telematico vi sono le stesse garanzie?



PEC - E' tuttA intorno a te



La PA dialogherà esclusivamente con Cittadini e Aziende via PEC



Il diritto di nascondersi nell'era della PEC, del PCT e dell'ANPR.

La compressione dei diritti dei cittadini ai tempi della digitalizzazione della giustizia

Milano, 15/11/2013



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Raccomandata AR
Spett.le

Protocollo documento n.	del	08/01/2007
Codice identificativo pratica (C.I.P.) <small>(da citare sempre nella corrispondenza)</small>		

Denominazione/ragione sociale	
Sede legale	
Sede operativa	
Codice Fiscale	E-mail

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/>	I.N.P.S. - Sede di TO-COLLEGGNO
<input checked="" type="checkbox"/>	E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. _____
	Risulta regolare con il versamento dei contributi al _____
<input type="checkbox"/>	E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
	Il responsabile del procedimento

<input checked="" type="checkbox"/>	I.N.A.I.L. - Sede di RIVOLI
<input checked="" type="checkbox"/>	E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. _____
	Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al _____
<input type="checkbox"/>	E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
	Il responsabile del procedimento

<input checked="" type="checkbox"/>	C.E.M.A. PROVINCIA DI TORINO - TORINO
<input checked="" type="checkbox"/>	E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n. _____
	Risulta regolare con il versamento dei contributi al _____
<input type="checkbox"/>	E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
	Il responsabile del procedimento

Il presente certificato è rilasciato per i lavori privati in edilizia ai sensi dell'art.86 co.10 D.Lgs. n°276/2003 ed è valido 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale Torino il 15/01/2007

Per INPS-INAIL-CASSA EDILE
Il responsabile dello Spettelle Unico Previdenziale
della C.E.M.A. PROVINCIA DI TORINO
Augusto VOGLIOTTI

Addio al DURC Cartaceo, arriva il DURC via PEC



Il diritto di nascondersi nell'era della PEC, del PCT e dell'ANPR.

La compressione dei diritti dei cittadini ai tempi della digitalizzazione della giustizia

Milano, 15/11/2013

MITTENTE

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI
Ai sensi della legge 21/01/1994, n. 53
Autorizzazione
del Consiglio Ordine Avvocati di
n. del

N. del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

Rec. N. []

APPLICARE QUI IL
CODICE A BARRE

Avvertenze: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva abitualmente con il destinatario o a persona abilitata allo stesso o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da morali menzogne e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suddette il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

Addio multe cartacee... arriverà una PEC ?



Amadir
Alumni Master Diritto della Rete

Il diritto di nascondersi nell'era della PEC, del PCT e dell'ANPR.


La compressione dei diritti dei cittadini ai tempi della digitalizzazione della giustizia

Milano, 15/11/2013

**Siamo sicuri che (per i nostri
diritti) sarà tutto come prima?**




Un "recap" - Ricevere una multa con la carta



— = Zona Certificata



Un "recap" - Ricevere una multa con la PEC



— = Zona Certificata



Utilizzo massiccio della PEC



Traslazione di (molti) rischi sul destinatario



PEC : Alcune zone d'ombra

- > Quando la casella PEC è piena -> Soluzione "Tecnica"
- > Quando la PEC è attivata "a propria insaputa" -> Enforcement del rilascio
- > Quando la PEC è "condivisa" -> Educare all'uso della firma digitale
- > Quando alla PEC accede il soggetto che l'ha fornita -> Eliminare questi prodotti
- > Quando per accedere alla PEC il provider usa Squirrelmail del 2009 -> Security
- > Chi certifica l'avvenuta consegna al destinatario? -> Certificazione dei logs



Alcune Soluzioni giuridiche?

>Corte Costituzionale?

> Estendere la sanzione prevista dall'art. 2630cc, omessa o tardiva comunicazione o deposito (206 Euro a 2065 Euro) anche a chi mantiene volutamente la PEC piena?



Alcune Soluzioni giuridiche?

Applicabilità dell'art. 16 Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 intitolato comma 6 "Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica" Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

Art. 20 comma 6 DM 44/2011 Il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione



Qualche garanzia art. 15 legge fallimentare (modificata dal D:L. 179/2012)

Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, **all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.** L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.

Quando, per qualsiasi ragione, **la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese.** Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.



DOMANDA N.1:

“Cosa succede se non ho ricevuto una multa via PEC di cui il mittente possiede la ricevuta di consegna”?

- > Dal punto di vista tecnico: può succedere
- > Dal punto di vista giuridico: nel momento in cui esiste la ricevuta di consegna il messaggio PEC è consegnato



DOMANDA N.2:

“Perchè è permesso che tutto ciò succeda”?

- 1) Dal punto di vista tecnico: PEC NON E' un sistema End to End.
- 2) PEC non è tecnicamente in grado di certificare l'intera procedura, perciò fissa per legge che: consegna al provider = consegna della multa al cittadino
- 3) PEC ignora completamente che tra Provider e destinatario avvengono una moltitudine di eventi incontrollabili.



DOMANDA N.3:

“E' PEC il sistema più adeguato e sicuro per queste operazioni ”?

PEC: come è nata, come l'avevano pensata al CNIPA:

<http://datatracker.ietf.org/doc/rfc6109>

Certified Electronic Mail – draft-gennai-smime-cnipa-pec-08.txt
C. Petrucci C. Petrucci DigitPA F. Gennai A. Shahin ISTI-CNR
A. Vinciarelli - April 2011



“La posta certificata secondo CNIPA / 1”

“Per assicurare comunicazioni sicure tramite internet, la crittografia può essere utilizzata con la posta elettronica per fornire alcune garanzie rispetto all'identità del mittente, integrità del messaggio, confidenzialità, non ripudio dell'origine”



“La posta certificata secondo CNIPA / 2”

*“**Esistono già** delle tecniche “end to end” per raggiungere questi obiettivi e alcune di queste offrono un alto livello di sicurezza. Lo svantaggio della crittografia “end to end” consiste nella necessità di **far penetrare estensivamente la tecnologia** all'interno della società, perchè è necessario per ogni cittadino abbia chiavi asimmetriche e certificati digitali firmati da Certification authorities. **Ne consegue che gli utenti avrebbero bisogno di una adeguata conoscenza riguardante l'uso di queste tecnologie**”*



“La posta certificata secondo CNIPA / 3”

*“ PEC, **al contrario**, usa applicazioni eseguite su server per firmare messaggi, evitando così la complessità dei sistemi end-to-end. Così facendo, l'utente necessita solo di un client di posta tradizionale con cui interagire. **Lo svantaggio consiste in un abbassamento del livello di sicurezza, poiché la protezione non copre l'intero flusso di comunicazione.** Indubbiamente l'applicazione risulta più semplice e non richiede specifiche capacità dell'utente, facendola diffondere più facilmente tra gli utenti.”*



Il ragionamento sottostante (By CNIPA/DigitPA)

Usare standards riconosciuti come sicuri è troppo difficile in Italia




Semplifichiamo!!!
(pur sapendo che è meno sicuro)



Creiamo la PEC e rendiamola obbligatoria per tutti
(facendoci girare sopra buona parte del sistema Giustizia e di tutto il flusso di comunicazione tra PA/Cittadini/impres)



Vogliamo emulare in pieno la procedura "di carta" in telematico?





Amadir
Alumni Master Diritto della Rete

Il diritto di nascondersi nell'era della PEC, del PCT e dell'ANPR.

La compressione dei diritti dei cittadini ai tempi della digitalizzazione della giustizia

Milano, 15/11/2013

To be continued...

<http://www.quandoilprocessoetelematico.it/>

Email: info@amadir.it - <http://www.amadir.it>



Amadir
Alumni Master Diritto della Rete

Il diritto di nascondersi nell'era della PEC, del PCT e dell'ANPR.

La compressione dei diritti dei cittadini ai tempi della digitalizzazione della giustizia

Milano, 15/11/2013

Grazie per l'attenzione

Avv. Nicola Gargano



Dott. Massimiliano Ponchio



Amadir
Alumni Master Diritto della Rete

Email: info@amadir.it - <http://www.amadir.it>